



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/12/2008

-----

ADDI' 22/12/2008 NELLA SEDF DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASCHERRI	Bruno	Assessore	M. CHIANGELLI	Mario	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	NERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASS. SUFF. IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

AGENTI: MONTINO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 953

Oggetto:

Art. 50, comma 2, Lr n. 27/2006, come modificato dall'art. 3 comma 2 della Lr n. 11/2007. Limiti e criteri generali per la stipula del contratto di servizio Regione - A.T.E.R. del Lazio. Approvazione del programma di ripartizione triennale 2008-2010. Ripartizione somma di Euro 5.000.000,00, cap. 561316, esercizio finanziario 2008.





953 22 DIC. 2008 *M*

**OGGETTO:** Art. 50, comma 2, Lr n. 27/2006, come modificato dall'art. 3 comma 2 della Lr n. 11/2007. Limiti e criteri generali per la stipula del contratto di servizio Regione - A.T.E.R. del Lazio. Approvazione del programma di ripartizione triennale 2008-2010. Ripartizione somma di Euro 5.000.000,00, cap. E61516, esercizio finanziario 2008.

### LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche della Casa;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Lr 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

**VISTA** la Lr 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica";

**VISTO** l'art. 284 della Lr 10 maggio 2001, n. 10 concernente determinazioni sui canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa;

**VISTO** l'art. 50 comma 2 della Lr 28 dicembre 2006, n. 27, come modificato dall'art. 3 comma 2 della Lr n. 11/2007 che prevede, limitatamente agli alloggi di proprietà delle A.T.E.R., la stipula dei contratti di servizio tra la Regione e ciascuna Azienda "nel caso siano applicati canoni di importo inferiore al costo di gestione e di manutenzione ordinaria degli alloggi";

**VISTO** l'art. 1, comma 53 della Lr n. 14/2008 che stanziava sul capitolo E61516 del bilancio della Regione Lazio, la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 in relazione ai contratti di servizio previsti dall'art. 50, comma 2 della Lr n. 27/2006;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 50 demanda alla Giunta Regionale lo svolgimento di due adempimenti:

1. la individuazione, su proposta delle A.T.E.R., dell'ammontare del contributo in base all'incidenza del costo di gestione e di manutenzione ordinaria degli alloggi in locazione;
2. la determinazione dei criteri generali nei cui limiti e secondo i quali dar corso alla stipula dei contratti di servizio;

**CONSIDERATO** che con nota n. 160269 del 15 settembre 2008 a firma congiunta del Direttore Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale e dell'Assessore alle Politiche della Casa, sono stati forniti ai Presidenti e Direttori delle A.T.E.R. gli indirizzi ed i criteri in base ai quali elaborare le proposte di finanziamento, ammettendo:

- come voci di spesa di manutenzione ordinaria e di costo di gestione quelle concernenti rispettivamente le spese sostenute per interventi edilizi rientranti nella definizione dell'art. 3, comma 1, lettera a) del T.U. sull'edilizia (DPR n. 380/2001) e quelle relative all'amministrazione



degli stabili, al funzionamento degli Uffici preposti alla gestione, agli oneri del relativo personale e ad una quota parte delle spese generali dell'Ente;

- come voci di entrata i proventi attesi dai canoni di locazione, senza tener conto delle morosità;

**PRESO ATTO** che per questa prima fase di attuazione relativa all'esercizio finanziario 2008, le A.T.E.R. sono state autorizzate con la citata nota ad elaborare le proprie proposte sulla base dei bilanci preventivi approvati per l'anno 2008, data la mancata disponibilità di alcuni bilanci consuntivi del 2007;

**PRESO ATTO** che dalle proposte pervenute si è rilevato che talune Aziende si sono discostate dai criteri indicati, avendo applicato disomogenee modalità di rilevazione dei dati, in particolare per quanto riguarda il computo del patrimonio a cui riferire il calcolo delle entrate e delle spese, la rappresentazione delle spese annue di manutenzione ordinaria, il calcolo della incidenza delle spese generali;

**RITENUTO** pertanto necessario, al fine di evitare sperequazioni e disparità nella distribuzione del contributo, stabilire:

- di ripartire, salvo successivo conguaglio in negativo o in positivo, l'importo di € 5.000.000,00 previsto per l'annualità 2008 a favore di tutte le A.T.E.R. del Lazio in rapporto alle richieste di finanziamento pervenute, come evidenziato nello schema sottostante:

A.T.E.R. del Lazio	Richieste A.T.E.R. (€)	%	Ripartizione (€)
ATER COMUNE DI ROMA	6.723.373,00	42,46	2.123.118,87
ATER PROVINCIA DI ROMA	2.420.524,80	15,29	764.357,69
ATER PROVINCIA DI LATINA	1.274.971,00	8,05	402.612,64
ATER PROVINCIA DI VITERBO	1.780.570,00	11,25	562.271,61
ATER COMPR. CIVITAVECCHIA	244.254,00	1,54	77.130,97
ATER PROVINCIA FROSINONE	1.107.890,00	7,00	349.851,50
ATER PROVINCIA RIETI	2.282.135,00	14,41	720.656,71
<b>Sommano</b>	<b>15.833.717,80</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

- di demandare alla competente Direzione Regionale la predisposizione di una "scheda di proposta" contenente le voci che le A.T.E.R. dovranno considerare per la quantificazione del proprio disavanzo, utilizzando i dati contenuti nei propri bilanci consuntivi relativi all'annualità di riferimento;

- di demandare altresì alla competente Direzione Regionale, per l'esercizio 2008, il computo delle eventuali somme a conguaglio degli importi come sopra ripartiti, sulla base dei dati comunicati dalle A.T.E.R. tramite la compilazione della sopra citata scheda, imputandoli sulle successive ripartizioni;

- che, nella ripartizione del triennio, qualora si riscontri divergenza tra i dati comunicati dall'Azienda nelle proposte presentate con la scheda detta e quelli contenuti nei bilanci consuntivi, saranno presi in considerazione questi ultimi, ai fini della determinazione del contributo;

**RITENUTO** di ripartire in favore di ciascuna A.T.E.R. gli importi stanziati annualmente nel bilancio regionale, sulla base di un coefficiente ottenuto dalla media dei valori percentuali relativi a:

- numero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà di ogni Azienda;



953 22 DIC. 2008 *Bz*

- disavanzi di gestione risultanti dagli elementi dichiarati nella "scheda di proposta", cumulati dalle A.T.E.R. nell'annualità di riferimento ed accertati ai dati del bilancio consuntivo, così come evidenziato nel seguente schema:

A.T.E.R. del Lazio	N. Alloggi	A %	Disavanzo di gestione	B %	C Coefficiente di riparto (media A/B) %	Attribuzione contributo (Coefficiente di riparto applicato allo stanziamento regionale)
ATER COMUNE DI ROMA						
ATER PROVINCIA DI ROMA						
ATER PROVINCIA DI LATINA						
ATER PROVINCIA DI VITERBO						
ATER COMPR. CIVITAVECCHIA						
ATER PROVINCIA FROSINONE						
ATER PROVINCIA RIETI						
<b>Totale</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>€ 5.000.000,00</b>

**RITENUTO** inoltre di stabilire, ai fini della stipulazione del contratto di servizio di cui al comma 2 art. 50 Lr n. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti limiti e criteri generali:

- il contratto di servizio ha ad oggetto la corresponsione di un contributo da parte della Regione Lazio per la copertura del deficit gestionale degli alloggi A.T.E.R. e garantisce, nei limiti delle risorse disponibili, l'equilibrio economico-finanziario delle Aziende;
- il contratto di servizio deve riguardare soltanto gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa di proprietà delle A.T.E.R., con esclusione degli alloggi di Enti terzi gestiti dall'Azienda e di quelli esclusi dal regime dell'e.r.p.;
- il disavanzo di gestione da valutare ai fini del contratto di servizio è costituito dalla differenza tra le spese relative alla gestione ed alla manutenzione ordinaria degli alloggi e le entrate ricavate dai canoni di locazione, secondo gli importi risultanti dai bilanci consuntivi presi a riferimento e dichiarati nella "scheda di proposta";
- nella voce "manutenzione ordinaria" sono ricomprese unicamente le spese relative ai lavori rientranti nella lettera a) dell'art. 3 comma 1 del T.U. in materia edilizia (DPR n. 380/2001);
- nella voce "costo di gestione" sono ricompresi unicamente gli elementi che saranno contenuti nella "scheda di proposta" predisposta dalla competente Direzione Regionale;
- nella voce "entrate" sono ricompresi unicamente i proventi attesi dai canoni di locazione determinati sulla base della vigente normativa regionale, senza tener conto delle morosità;
- il contributo ripartito nei limiti dello stanziamento regionale annualmente disponibile, non ricopre necessariamente l'intero disavanzo finanziario registrato dall'Azienda;

**RITENUTO** quindi che, alla luce di quanto sopra esposto, possa essere approvato il programma di ripartizione triennale 2008-2010 degli stanziamenti annuali disponibili, sulla base dei criteri di cui sopra;



**CONSIDERATO** opportuno attribuire alla Direzione Regionale competente la redazione ed approvazione dello schema di contratto di servizio e stabilire che l'erogazione del contributo sarà effettuata solo dopo la stipulazione del contratto medesimo;

**ATTESO** che il presente provvedimento non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

### DELIBERA

1) Di approvare il programma di ripartizione triennale 2008-2010 degli stanziamenti annuali disponibili sul cap. E61516 relativamente alla stipula del contratto di servizio Regione - A.T.E.R. del Lazio in attuazione dell'art. 50, comma 2 della Lr n. 27/2006, come modificato dall'art. 3 comma 2 della Lr n. 11/2007.

2) Di ripartire, salvo successivo conguaglio in negativo o in positivo, l'importo di € 5.000.000,00 previsto per l'annualità 2008 a favore di tutte le A.T.E.R. del Lazio in rapporto alle richieste di finanziamento pervenute, come di seguito riportato:

A.T.E.R. del Comune di Roma	euro 2.123.118,87	42,46 %
A.T.E.R. della Provincia di Roma	euro 764.357,69	15,29 %
A.T.E.R. della Provincia Latina	euro 402.612,64	8,05 %
A.T.E.R. della Provincia di Viterbo	euro 562.271,61	11,25 %
A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia	euro 77.130,98	1,54 %
A.T.E.R. della Provincia di Frosinone	euro 349.851,50	7,00 %
A.T.E.R. della Provincia di Rieti	euro <u>720.656,71</u>	<u>14,41 %</u>
<b>Totale euro</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00 %</b>

3) Di demandare alla competente Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale la predisposizione di una "scheda di proposta" contenente le voci necessarie per la quantificazione del disavanzo aziendale, che le A.T.E.R. dovranno compilare utilizzando i dati dei bilanci consuntivi relativi all'annualità di riferimento.

4) Di demandare altresì alla competente Direzione Regionale, per l'esercizio 2008, il computo delle eventuali somme a conguaglio degli importi così come ripartiti al punto 2) del presente deliberato, sulla base dei dati comunicati dalle A.T.E.R. tramite la compilazione della citata "scheda di proposta", imputandoli sulle successive ripartizioni.

5) Di stabilire che, nella ripartizione del triennio, qualora si riscontri divergenza tra i dati comunicati dall'Azienda nelle proposte presentate con la citata scheda e quelli contenuti nei bilanci consuntivi, saranno presi in considerazione questi ultimi, ai fini della determinazione del contributo.

6) Di ripartire in favore di ciascuna A.T.E.R. gli importi stanziati annualmente nel bilancio regionale, sulla base di un coefficiente ottenuto dalla media dei valori percentuali relativi a:

- numero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà di ogni Azienda;
- disavanzi di gestione risultanti dagli elementi dichiarati nella "scheda di proposta", cumulati dalle A.T.E.R. nell'annualità di riferimento ed accertati ai dati del bilancio consuntivo, così come evidenziato nello schema riportato nelle premesse.



953 22 DIC. 2008 *MB*

7) Di stabilire, ai fini della stipulazione del contratto di servizio contemplato dal comma 2 dell'art. 50 della Lr n. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni i seguenti limiti e criteri generali:

- a) il contratto di servizio ha ad oggetto la corresponsione di un contributo da parte della Regione Lazio per la copertura del deficit gestionale degli alloggi A.T.E.R. e garantisce, nei limiti delle risorse disponibili, l'equilibrio economico-finanziario delle Aziende;
- b) il contratto di servizio deve riguardare soltanto gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa di proprietà delle A.T.E.R., con esclusione degli alloggi di Enti terzi gestiti dall'Azienda e di quelli esclusi dal regime dell'e.r.p.;
- c) il disavanzo di gestione da valutare ai fini del contratto di servizio è costituito dalla differenza tra le spese relative alla gestione ed alla manutenzione ordinaria degli alloggi e le entrate ricavate dai canoni di locazione, secondo gli importi risultanti dai bilanci consuntivi presi a riferimento e dichiarati nella "scheda di proposta";
- d) nella voce "manutenzione ordinaria" sono ricomprese unicamente le spese relative ai lavori rientranti nella lettera a) dell'art. 3 comma 1 del T.U. in materia edilizia (DPR n. 380/2001);
- e) nella voce "costo di gestione" sono ricompresi unicamente gli elementi che saranno contenuti nella "scheda di proposta" predisposta dalla competente Direzione Regionale;
- f) nella voce "entrate" sono ricompresi unicamente i proventi attesi dai canoni di locazione determinati sulla base della vigente normativa regionale, senza tener conto delle morosità;
- g) il contributo ripartito nei limiti dello stanziamento regionale annualmente disponibile, non ricopre necessariamente l'intero disavanzo finanziario registrato dall'Azienda.

8) Di incaricare la Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale a procedere nel rispetto dei suddetti limiti e criteri generali, sentite le A.T.E.R., alla redazione ed approvazione dello schema di contratto di servizio, che sarà successivamente stipulato con ciascuna A.T.E.R. La suddetta Direzione Regionale verificherà che l'attuazione degli adempimenti delle Aziende relativi al contratto di servizio, sia conforme a principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilendone modalità e tempi.

9) Di stabilire che l'erogazione dei contributi a favore di ogni singola A.T.E.R. avverrà successivamente alla stipulazione del rispettivo contratto di servizio.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e diffusa sul sito internet [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 24 DIC. 2008

